

Giorgio Santacroce Primo Presidente della Certo di Cossazione

Ministero della Giustizia

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

USCITA - 17/06/2013 15:10 - 0013101

Roma 17 giugno 2013

Chiar.mo Prof. Avv. Guido Alpa Presidente del Consiglio Nazionale Forense via del Governo Vecchio 3 00186 ROMA

Illustre Presidente,

Le conclusioni del recentissimo convegno su "Una rinnovata collaborazione tra magistratura e avvocatura nel quadro europeo", opportunamente organizzato dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei del Consiglio d'Europa, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio Nazionale Forense, ha felicemente confortato il senso di riflessioni sulle quali vado da tempo concentrando la mia attenzione.

E' mia convinzione che non solo il dibattito che ivi si è svolto, ma la stessa ispirazione del convegno, militino a favore di una visione dell'attività giurisdizionale caratterizzata da un impegno di tutti gli operatori della giustizia ad adottare, senza attendere specifiche indicazioni del legislatore, pratiche capaci di sviluppare una sinergica collaborazione che renda effettivamente perseguibile una ragionevole durata del processo.

Ciò ancor più quando indicazioni legislative siano presenti e si tratti di trarne tutte le coerenti conseguenze con l'obiettivo dapprima evidenziato. Mi riferisco in particolare alla disposizione di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. a norma della quale la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

Mi sembra che un siffatto tipo di sentenza, caratterizzata da "chiarezza" e "sinteticità", presupponga necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte (ricorsi, controricorsi, memorie): e converrà con me che lo sviluppo di pratiche simili possa avere un notevole effetto anche sulla qualità della risposta alla domanda di giustizia.

In questa prospettiva si sono collocati da tempo:

 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prevedendo tra le indicazioni pratiche relative alla forma e al contenuto del ricor-



- so di cui all'art. 47 del Regolamento che «nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine (misura, quindi, ritenuta "normale"), il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto dello stesso»;
- il Consiglio di Stato, suggerendo, per i ricorsi e le memorie, che tali atti siano contenuti nel limite di 20-25 pagine, con l'invito, ove la complessità del gravame non consentisse di rispettare questo limite, a formulare, all'inizio di ogni atto, una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell'atto stesso in non più di cinquanta righe (circa due pagine).

Quest'ultime appaiono come indicazioni di un indubbio valore anche con riferimento ai ricorsi, ai controricorsi e alle memorie che riguardano il giudizio di cassazione. Per tale giudizio, tenuto conto del percorso giurisdizionale al cui termine esso si pone e della specifica funzione che il legislatore assegna al giudice di legittimità, ben potrebbe ritenersi congruo un tetto di 20 pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi, controricorsi e memorie. Nel caso ciò non fosse possibile, per l'eccezionale complessità della fattispecie, la raccomandazione potrà ritenersi ugualmente rispettate se l'atto fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relativo contenuto. Sembra, altresì, raccomandabile che ad ogni atto, quale ne sia l'estensione, sia premesso un breve sommario che guidi la lettura dell'atto stesso.

Allo stesso modo è raccomandabile che le memorie non riproducano il contenuto dei precedenti scritti difensivi, ma, limitandosi ad un breve richiamo degli stessi se necessario, sviluppino eventuali aspetti che si ritengano non posti adeguatamente in luce precedentemente, così anche da focalizzare su tali punti la presumibile discussione orale.

Vorrei richiamare la Sua attenzione sul fatto che le sopraindicate raccomandazioni non riducono, ma semmai aumentano, e in un certo senso esaltano, la "forza d'impatto" dell'impugnazione. "Sinteticità" e "chiarezza", infatti, supportano efficacemente sia la "specificità", che deve connaturare i motivi di ricorso, sia la "persuasività" delle argomentazioni chiamate a sorreggerli, consentendo una maggiore "penetrazione" della critica e sollecitando nel giudicante una "crescita dell'attenzione". Funzionale a questi obiettivi molto si presta la riduzione e concentrazione dei motivi di ricorso, il cui numero spesso si rivela una "parcellizzazione" della questione che costituisce il "cuore" della censura, mediante una ripetizione di concetti che nuoce all'assetto complessivo del ragionamento.

Vorrei altresì richiamare la Sua attenzione sul fatto che le predette raccomandazioni nemmeno si pongono in conflitto con il rispetto, da parte



del ricorso, del c.d. principio di autosufficienza, in quanto quest'ultimo esige non la completa trascrizione nel ricorso stesso dei documenti, la cui omessa e non corretta valutazione da parte del giudice di merito, sia oggetto del motivo di impugnazione, bensì solo la (ancora una volta) "sintetica" indicazione delle "porzioni" del documento o documenti in questione (eventualmente allegati al ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.) che possano illuminare l'analisi da parte del giudice di legittimità.

Sono certo che il conformarsi a simili raccomandazioni accrescerà la trasparenza dell'attività giurisdizionale e allo stesso tempo, mediante una accentuata sinteticità e chiarezza degli atti, renderà più celere il giudizio e più adeguate le decisioni.

Confido nella Sua preziosa collaborazione nella consapevolezza che solo una sinergia tra magistratura e Foro possa essere feconda di risultati ed efficace cura dei mali del processo.

Con i miei più cordiali saluti.

Il Primo Presidente Giorgio Santacroce

Susgiofoulousy